

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2324

Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1 (Royalties - fondi idrocarburi) - Legge 99/2009 - art. 45 co. 5 - DM 25/02/2016 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia, il MISE e il MEF. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Royalties – fondi idrocarburi);
- l'art. 19 "armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96 prevede che: «... per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un' aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare ... »;
- l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) ha indicato che «... per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni;
- con le Leggi n. 140 dell'11 maggio 1999, n. 140 e n. 296 del 27 dicembre 2006 lo Stato ha disposto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 20 per cui «... A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato (30%) ...»;
- per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
- per effetto dell'art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 11 della L. n. 784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 e 635080 sui quali si autorizzava l'assunzione di impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

ATTESO CHE:

- al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l'ammontare delle risorse ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties – fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall'anno 2008 e fino a tutto il 2012 il Servizio Energia, reti e infrastrutture, allora competente ha operato una ricognizione tesa a verificare che le opere di metanizzazione finanziate ai sensi dell'art. 53 della L. R. 14/98 fossero oramai concluse;
- da detta ricognizione non risultano agli atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né restanti partite debitorie.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che:
 - o « ... per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai

sensi dell'art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è elevata dal 7 per cento al 10 per cento ... (comma 1)»;

- *« ... nella stato di previsione del MISE è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico a all'attivazione di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ... (comma 2)», alimentato tra l'altro «a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 ... (comma 3)»;*
- *« ... con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ((, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,)) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo ... (comma 4)»;*
- *« ... con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono annualmente destinate, sulla base della disponibilità del fondo, le somme spettanti per iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto ... (comma 5)».*

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2016 (GU n. 101 del 02/05/2016) sono state dettate le modalità procedurali di utilizzo del richiamato Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito **"Fondo"**).
- con nota prot. n. 0026498 – 29/06/2016 la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerali, espropri, royalties, al fine di trasferire la quota del "Fondo" alimentata con del 3% delle risorse spettanti alle Regioni interessate da coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014, rispettivamente pari ad € 2.597.993,87 e di € 2.196.334,45 ha comunicato che:
 - *«... era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico che ripartisce le risorse spettanti alle Regioni interessate da coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014, ai sensi dell'articolo 45, comma 5 della legge n. 99/2009 ...»;*
 - *« ... ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della citata legge n. 99/2009, le predette risorse sono trasferite a ciascuna Regione previa sottoscrizione di un protocollo di intesa nel quale sono indicate le misure di sviluppo economico cd i progetti che si intendono con esse finanziare e realizzare ... »*
 - *«... si trasmette l'allegata bozza di intesa, con indicazione anche delle somme di pertinenza di codesta Regione, con l'invito a fornire i relativi elementi, indicando anche le misure di sviluppo economico che si intendono finanziare ed i progetti che si vorrebbero realizzare ...»;*
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 14 settembre 2016 (GU n. 255 del 31-10-2016) ha proceduto alla Ripartizione delle entrate aggiuntive da Royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi degli anni 2013 e 2014 del "Fondo", assegnando alla Regione Puglia rispettivamente Euro 2.597.993,87 per l'anno 2013 ed Euro 2.196.334,45 per l'anno 2014;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 28 dicembre 2017 (GU n. 170 del 24-07-2018) ha proceduto alla Ripartizione delle entrate aggiuntive da Royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2016 del "Fondo", assegnando alla Regione Puglia Euro 845.103,22;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 15 marzo 2019 (GU n. 111 del 14-5-2019) ha proceduto alla Ripartizione delle entrate aggiuntive da Royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi

- liquidi e gassosi dell'anno 2017 del "Fondo", assegnando alla Regione Puglia Euro 411.160,00;
- con nota prot. n. 0022385 – 10/10/2019 la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerali, espropri, royalties, al fine di trasferire la quota del "Fondo" alimentata con del 3% delle risorse spettanti alle Regioni interessate da coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni ha comunicato che è stato completato il calcolo della ripartizione delle somme derivanti dalle produzioni del 2018, assegnando alla Regione Puglia Euro 475.641,00;
 - al riguardo, si evidenzia che non risulta ripartito la quota del "Fondo" relativo all'anno 2015, a causa del contenzioso avviato davanti alla Corte europea di giustizia, tra i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia e finanze, l'Autorità per l'energia e il gas, le compagnie petrolifere, Assomineraria, Regioni e Comuni delle aree estrattive;
 - complessivamente sono state assegnate alla Regione Puglia a valere sul predetto "Fondo" Euro 6.526.232,54.

RILEVATO CHE:

- l'articolo 5 del citato decreto del 25 febbraio 2016 prevede che le regioni provvedano a ripartire le risorse di cui siano destinatarie, tra misure di sviluppo economico e misure relative all'attivazione di un social card per i residenti delle regioni interessate dall'estrazione degli idrocarburi;
- la disposizione summenzionata inoltre prescrive che ciascuna regione stabilisca la percentuale, i criteri, le modalità di utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia delle finanze;
- l'atto di intesa deve individuare i progetti finanziati secondo le specifiche definite nell'articolo 5 del DM sopra evidenziato;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- le carte di pagamento elettroniche (social card) introdotte dallo Stato Italiano ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 2008, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, utilizzabili dai cittadini che ne fanno domanda e che si trovano in condizioni di disagio economico sono destinate al pagamento di determinate spese ben disciplinate dalla normativa, non appaiono strumenti idonei per raggiungere l'obiettivo Regionale di creare un intervento efficace sia per alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versano una parte della popolazione residente nella Regione Puglia che per contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l'economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni;
- le suddette carte inoltre prevedono costi di gestione a carico del Fondo Carta Acquisiti, per il servizio svolto da Poste Italiane in base ad una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze e costi di commissione applicate agli utenti su determinate operazioni, che riducono ulteriormente l'efficacia di una misura di "social card";
- sulla base di quanto previsto nell'articolo 5, non appare opportuno suddividere la quota complessiva del "Fondo" relativa agli anni 2013 – 2014 – 2016 – 2017 e 2018 assegnata alla Regione puglia tra misure di sviluppo economico e misure relative all'attivazione di un social card;
- appare, invece, opportuno utilizzare tutte le risorse del Fondo, risultando le stesse di modesta entità e tali da non giustificare l'attivazione di una social card, per interventi di sviluppo economico inteso anche come coesione sociale da riservare ai cittadini residenti della Regione Puglia

EVIDENZIATO CHE:

- all'intesa va allegata una scheda progetto, secondo il modello redatto dal Ministero dello Sviluppo economico, che deve contenere la descrizione dell'intervento proposto dalla regione, le finalità e gli obiettivi perseguiti, la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, le modalità di individuazione degli stessi, le modalità di rendicontazione, il cronoprogramma attuativo e gli indicatori per effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti.

VERIFICATO CHE:

- il Consiglio regionale ha adottato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il reddito energetico

regionale;

- la legge in questione è finalizzata a favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi;
- con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
 - o tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - o promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - o sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili;
- per il finanziamento della suddetta Legge regionale il Consiglio ha disposto l'utilizzo delle risorse derivanti dal "Fondo".

VERIFICATO ALTRESÌ CHE:

- la misura può rappresentare un intervento particolarmente efficace nel alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versano una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l'economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni;
- la misura rappresenta, inoltre, un'azione complementare rispetto a:
 - o interventi posti in essere dalla Regione cofinanziati con i fondi POR e con i fondi regionali a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
 - o interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020 e dall'FSC 2014-2020 volti a sostenere il miglioramento dell'efficiamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese;
 - o interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020 e dall'FSC 2007-2013 a favore degli del tessuto produttivo regionale;

Per le motivazioni sopra riportate al fine di assicurare maggiore efficacia all'intervento, si rende necessario destinare le risorse in oggetto a favore di una misura da attuarsi secondo il protocollo di intesa e la scheda progettuale allegata.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della regione puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "bilancio di previsione della regione puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii
- la DGR n. 161 del 31/01/2019 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui all'art. 1, comma 833 e 835 della legge n. 145/2018";

- la DGR n. 769 del 24.04.2019 di riaccertamento ordinario dei residui esercizio finanziario 2018;
- la DGR n. 1278 dell'08.07.2019 avente ad oggetto: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019 . Articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio . Secondo provvedimento ", di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio;
- la DGR n. 1877 del 14.10.2019 avente ad oggetto: "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019 . Articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Terzo provvedimento", di autorizzazione all'assunzione di spese nel limite dei vincoli di cui all' articoli 1, comma 466 e seguenti, della legge n. 232 de 11 dicembre 2016, anche a seguito di iscrizione di Avanzo Vincolato.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati"

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 6.526.232,54 sarà garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della sottoscrizione dell'Intesa. Pertanto il presente provvedimento **non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa**, a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i.;

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle finanze e la relativa scheda progettuale, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione di cui formano parte integrante, aventi ad oggetto le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 2013 - 2014 – 2016 – 2017 – 2018, di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall' articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo al "Fondo";

- di dare atto che il protocollo d'intesa sarà sottoscritto dal presidente della regione o suo delegato al Presidente, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi euro 6.526.232,54 la cui copertura è garantita dalla somma che il MEF trasferirà alla Regione Puglia a seguito della sottoscrizione dell'Intesa;
- di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali l'adozione di tutti gli atti consequenziali anche di natura contabile all'attuazione dell'intesa;
- di dare mandato alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

SCHEDA INTERVENTO

SETTORE DI INTERVENTO: SVILUPPO LOCALE

Titolo intervento: Reddito energetico regionale

Codice CUP:

1	Titolo	Reddito energetico regionale
2	Codice	
3	Costo e copertura finanziaria	Euro 6.526.232,54 (di cui Euro 4.794.328,32 a valere sulle annualità 2013 e 2014 – Euro 845.103,22 sull'annualità 2016 – Euro 411.160,00 sull'annualità 2017 – Euro 475.641,00 sull'annualità 2018).
4	Tipologia d'intervento	Erogazione di finanziamenti e aiuti ad individui e condomini
5	Localizzazione intervento	Regione Puglia
6	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Il mercato dell'energia sta attraversando una nuova fase dal punto di vista economico, tecnologico, sociale e ambientale nell'ambito della quale il boom delle rinnovabili, in connessione con la crescente sensibilità ambientale, costituisce l'esempio più evidente. In questo quadro, sebbene all'apparenza la produzione di energia da fonti fossili appaia fondamentale per garantire il fabbisogno energetico e la sicurezza del sistema, in realtà tale modello sta perdendo la sua sostenibilità economica e, soprattutto, ambientale in favore di una generazione dell'energia sempre più diffusa, la cui caratteristica tipica è la localizzazione in prossimità dell'utente finale. La generazione diffusa è quindi l'unica prospettiva di liberazione dalla dipendenza energetica, a favore di un sistema caratterizzato da autonomia e partecipazione, volto a realizzare il modello dell'economia solidale nel settore energetico, consentendo a tutti di essere utenti attivi.</p> <p>Inoltre, il "Quadro per il clima e l'energia 2030" fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); • una quota almeno del 27% di energia rinnovabile; • un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica. <p>Il Quadro è stato adottato dai leader dell'UE nell'ottobre 2014 e si basa sul Pacchetto per il clima e l'energia 2020 ed è coerente con la prospettiva a lungo termine delineata nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050.</p> <p>Il Quadro contribuisce a realizzare un sistema che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori; • renda più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE;



	<ul style="list-style-type: none"> • riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia; • crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro; • apporti benefici sul piano dell'ambiente e della salute, riducendo l'inquinamento atmosferico. <p>Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Comitato delle Regioni dell'UE ha evidenziato la necessità di coinvolgere i governi regionali e locali che condividono, insieme ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al riscaldamento globale.</p> <p>Da ultimo, la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili prevede obiettivi ambiziosi di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. La direttiva ha stabilito, infatti, un obiettivo vincolante per l'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32 % entro il 2030, con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023.</p> <p>È nell'ambito di questo contesto che si colloca il presente intervento che punta ad introdurre in Puglia il cd. "Reddito energetico regionale", da realizzare attraverso l'istituzione di un fondo regionale per incentivare la diffusione, tra le fasce più deboli della popolazione, di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici a servizio delle utenze domestiche o condominiali.</p> <p>I suddetti impianti saranno dimensionati per l'auto-consumo e grazie all'auto-consumo dell'energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica.</p> <p>In questo modo si raggiunge un triplice obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutela dell'ambiente grazie al contributo all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili; • promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica; • promozione dello sviluppo economico del territorio. <p>L'intervento, che vuole essere sia una misura di contrasto alla povertà che di sviluppo delle energie rinnovabili, trae spunto da iniziative già sperimentate a livello locale da alcuni Enti locali che hanno adottato misure per l'introduzione del "Reddito energetico".</p> <p>La Regione, al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, si impegna a concedere un contributo a fondo perduto per acquistare ed installare i suddetti impianti, in via prioritaria, a favore degli utenti in condizioni di disagio socioeconomico.</p> <p>Possono accedere alla misura sociale del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato; - i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. <p>Il contributo a fondo perduto sarà destinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle utenze domestiche, per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. In questo caso, una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; • alle utenze condominiali, per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per i consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. In questo caso, è possibile prevedere sistemi di accumulo. <p>In collegamento con il presente elaborato è stata approvata la Legge Regionale n. 42/2019 che istituisce un Fondo per avviare in fase sperimentale il cd. "Reddito energetico regionale", e ne disciplina le modalità di istituzione e di finanziamento.</p> <p>Il fondo potrà essere alimentato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota dell'aliquota idrocarburi che confluisce, ai sensi dell'art. 45 L. n. 99 del 23 luglio 2009, nel Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti alla promozione di misure di sviluppo economico a all'attivazione di una social card trasferita alla Regione Puglia dal Ministero dello sviluppo economico previa sottoscrizione di un'Intesa; - gli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, in ragione del servizio di scambio sul posto. <p>L'energia prodotta dovrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità. Gli utenti hanno l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta dai suddetti impianti. I beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>Il contributo concesso copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative con i relativi costi.</p> <p>Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio. Le verifiche sulla disinstallazione degli impianti saranno in capo alla Sezione regionale competente, che potrà avvalersi del supporto di Amministrazioni Pubbliche, di Organismi di Diritto Pubblico o di altri operatori economici.</p>
--	---



		<p>Sono a carico della misura gli oneri di valutazione istruttoria e di gestione della piattaforma informatica, nonché le attività di telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo finalizzate ad espletare l'attività di monitoraggio. Tali attività saranno in capo alla Sezione regionale competente, che potrà avvalersi del supporto di Amministrazioni Pubbliche, di Organismi di Diritto Pubblico o di altri operatori economici.</p> <p>La Regione sottoscriverà con il GSE una specifica Convenzione/Protocollo d'Intesa nell'ambito della quale verranno disciplinate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell'ambito del regolamento di attuazione della L.R. n. 42/2019; - supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell'ambito della procedura finalizzata a individuare la lista degli operatori economici idonei all'installazione degli impianti; - supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell'ambito della procedura finalizzata all'individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento in questione; - modalità di trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell'energia in eccesso dal soggetto titolare dell'impianto al fondo regionale. <p>La Convenzione/Protocollo d'Intesa potrà disciplinare ulteriori attività di attuazione della misura nell'ambito di quanto previsto dall'atto di indirizzo del MISE del 29/10/2009.</p>												
7	Risultati attesi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica; 2) Diffondere la cultura delle energie rinnovabili in quanto con il reddito energetico regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia, coniugando l'attenzione per l'ambiente, con i principi di equità ed etica e creando sviluppo; 3) Promuovere un modello di generazione distribuita dell'energia favorendo lo sviluppo, a livello locale, di un tessuto socio-economico e produttivo ispirato alla trasformazione ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso innovazioni tecnologiche e organizzative. 												
8	Indicatori di realizzazione e di risultato	<p>Sulla base delle valutazioni effettuate per la stesura della Legge Regionale con la dotazione di Euro 6.526.232,54 si prevede di finanziare un numero di circa 1.000 impianti di cui:</p> <table border="1" data-bbox="544 1563 1326 1890"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1563 687 1648">Investimento produttivo</th> <th data-bbox="687 1563 938 1648">DENOMINAZIONE</th> <th data-bbox="938 1563 1190 1648">UNITÀ DI MISURAZIONE</th> <th data-bbox="1190 1563 1326 1648">Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1648 687 1832">Efficienza energetica</td> <td data-bbox="687 1648 938 1832">Numero di utenze domestiche o condominiali servite da impianti fotovoltaici</td> <td data-bbox="938 1648 1190 1832">Utenze domestiche/condominiali</td> <td data-bbox="1190 1648 1326 1832">Utenze Domestiche 630 (di cui 600 abbinati a solare termico) Utenze Condominiali 175</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1832 687 1890"></td> <td data-bbox="687 1832 938 1890">Numero di utenze</td> <td data-bbox="938 1832 1190 1890">Utenze domestiche</td> <td data-bbox="1190 1832 1326 1890">Utenze</td> </tr> </tbody> </table>	Investimento produttivo	DENOMINAZIONE	UNITÀ DI MISURAZIONE	Numero	Efficienza energetica	Numero di utenze domestiche o condominiali servite da impianti fotovoltaici	Utenze domestiche/condominiali	Utenze Domestiche 630 (di cui 600 abbinati a solare termico) Utenze Condominiali 175		Numero di utenze	Utenze domestiche	Utenze
Investimento produttivo	DENOMINAZIONE	UNITÀ DI MISURAZIONE	Numero											
Efficienza energetica	Numero di utenze domestiche o condominiali servite da impianti fotovoltaici	Utenze domestiche/condominiali	Utenze Domestiche 630 (di cui 600 abbinati a solare termico) Utenze Condominiali 175											
	Numero di utenze	Utenze domestiche	Utenze											



		domestiche servite da impianti solari termo-fotovoltaici		domestiche 40
		Numero di utenze domestiche o condominiali servite da impianti microeolici	Utenze domestiche/condominiali	Utenze Domestiche 80 (di cui 40 abbinati a solare termico) Utenze Condominiali 75
		<p>Le stime sono state effettuate sulla base delle valutazioni che seguono.</p> <p>Considerato che il consumo medio di un'utenza domestica è pari a 2.700 kWh e che in Puglia 1kWp di impianti fotovoltaici è pari a una produzione annua di 1.350/1.400 kWh, ne deriva che la potenza media degli impianti fotovoltaici installati sarà di circa 2 kWp. Il costo di mercato di tale tipologia di impianto è inferiore a 6.000, quindi è presumibile che le utenze domestiche sceglieranno di abbinare all'impianto fotovoltaico un impianto solare termico che va dai 100 ai 200 litri di accumulo.</p> <p>Il microeolico, essendo una soluzione più di nicchia, si potrebbe adattare meglio alle utenze condominiali (ascensore, illuminazione e autoclavi ecc.). Considerato che il lastrico solare dei condomini si trova ad una quota più alta rispetto a quella delle abitazioni mono o bifamiliari si potrà meglio sfruttare la ventosità, nonché produrre energia di giorno e di notte. Nel caso in cui il condominio sceglierà il fotovoltaico è probabile che allo stesso si sceglierà di abbinare un sistema di accumulo.</p> <p>Sottratte le spese destinate al funzionamento della misura (pari a euro 300.000,00), ipotizzando di suddividere i fondi disponibili, destinandoli per ¼ ai condomini e per ¾ alle utenze domestiche è possibile stimare che alle utenze domestiche andranno 4.669.674,40 euro, mentre alle utenze condominiali saranno destinati 1.556.558,13 euro.</p>		
9	Bacino di utenza soddisfatto dall'intervento	Utenti residenti nel territorio della Regione Puglia che si trovano in stato di indigenza e Complessi Condominiali ricadenti nel territorio regionale.		
10	Conessioni funzionali con altri interventi dello stesso Accordo o finanziati in altri programmi	////////////////////////////////////		
11	Nel caso in cui trattasi di completamento, quando è stata realizzata la parte precedente dell'opera, a che punto si sono fermati i lavori e con quali fondi è stata realizzata	////////////////////////////////////		



12	Soggetti coinvolti	Regione Puglia, GSE, cittadini residenti del territorio regionale, Amministrazioni Pubbliche, Organismi di Diritto Pubblico, operatori economici
13	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>La legge regionale demanda ad un regolamento attuativo le modalità di regolamentazione e di accesso al fondo e ai benefici.</p> <p>Relativamente all'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti l'avviso dovrà prevedere appositi criteri di individuazione tali da privilegiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sede legale nella Regione Puglia, - l'anzianità di presenza sul mercato, - idonea struttura organizzativa, - fatturato - realizzazione di impianti analoghi a quelli oggetto della misura - possesso di certificazioni SOA, <p>Per le utenze domestiche saranno previsti specifici punteggi volti a privilegiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i nuclei familiari in stato di indigenza, - i nuclei familiari più numerosi, - gli anziani, - le giovani coppie - i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti affetti da invalidità o handicap. <p>Per le utenze condominiali saranno previsti specifici punteggi volti a privilegiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i condomini con un elevata percentuale di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) destinata ad unità abitative; - i condomini con un elevata percentuale di unità abitative occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica nel comune dove ha sede il condominio e di nuclei familiari con cittadinanza comunitaria o, in alternativa, extra comunitaria, purché con residenza da almeno 5 anni nel Comune dove ha sede il Condominio. <p>Per entrambi le tipologie di utenza saranno previsti appositi punteggi premiali al fine di valorizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di efficienza energetica effettuati dai soggetti richiedenti nel corso del tempo sul patrimonio edilizio oggetto di intervento; - la producibilità dell'impianto o un costo per KW installato superiore ai valori soglia. <p>I soggetti beneficiari saranno individuati attraverso una procedura a sportello gestita dalla Sezione regionale competente, avvalendosi, eventualmente, del supporto di Amministrazioni Pubbliche, di Organismi di Diritto Pubblico o di altri operatori economici secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo del MISE del 29/10/2009 e ai sensi dell'art.</p>



		<p>12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>L'iter istruttorio per la valutazione delle domande sarà strutturato in tre fasi:</p> <p>a) una prima fase, di verifica di ammissibilità formale;</p> <p>b) una seconda fase, di verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;</p> <p>c) una terza fase, di valutazione tecnica, sulla base della scala multidimensionale di valutazione;</p> <p>Le richieste saranno istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo.</p> <p>Al fine di garantire la massima trasparenza, le richieste saranno presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.</p> <p>Il beneficiario sarà obbligato a non alienare e/o dismettere gli impianti, salvo cessione dell'immobile, per almeno 20 anni (tempo medio per ammortizzare un impianto). Le relative verifiche saranno in capo alla Sezione regionale competente, che potrà avvalersi, del supporto di Amministrazioni Pubbliche, di Organismi di Diritto Pubblico o di altri operatori economici</p>
14	<p>Adempimenti amministrativi (INDICARE L'IMMEDIATA CANTIERABILITA' DELL'INTERVENTO ED I PARERI CHE OCCORRE ACQUISIRE SUI VARI LIVELLI DI PROGETTAZIONE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge Regionale e relativo Regolamento d'attuazione finalizzato all'introduzione del "Reddito energetico regionale"; - Convenzione/Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e GSE; - Contratto/Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Amministrazioni Pubbliche, Organismi di Diritto Pubblico o altri operatori economici - Avviso, per la costituzione di un elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti; - Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti beneficiari per l'erogazione dei contributi a fondo perduto.
15	Documento di Programmazione	
16	Progettazione disponibile alla stipula e delibera approvazione	Scheda progetto
17	Designazione responsabile del procedimento	ing. Carmela IADARESTA

Cronoprogramma delle attività



Fasi/tempo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Progettazione	■	■				
Pubblicazione bando/Aggiudicazione		■	■			
Esecuzione			■	■	■	■
Collaudo/funzionalità				■	■	■





**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

E

LA REGIONE PUGLIA

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 45, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito "Fondo");

Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il decreto 12 luglio 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto 25 febbraio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni interessate;

Visto il decreto 14 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2016, n. 255, che, in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente gli importi di € 2.597.993,87 e di € 2.196.334,45 (di seguito Fondo 2013-2014);

Visto il decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2018, n. 170 che, in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l'anno 2016 l'importo di € 845.103,22 (di seguito Fondo 2016);

Visto il decreto 15 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2019, n. 11 che, in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Puglia per l'anno 2017 l'importo di € 411.160,00 (di seguito Fondo 2017);

Tenuto conto che è stato completato il calcolo della ripartizione delle risorse spettanti alle regioni dal Fondo alimentato con le royalties derivanti dalle produzioni del 2018 che assegna alla Regione Puglia l'importo di € 475.641,00 (di seguito Fondo 2018);

Considerato che è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico di riparto delle somme afferenti al Fondo 2018 in attuazione dell'articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le somme complessivamente spettanti alla Regione Puglia per effetto dei sopracitati decreti di ripartizione compreso la quota derivante dalla ripartizione del Fondo 2018 è pari a € 6.526.232,54



Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione Puglia le modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m.i.;

Considerata l'opportunità di impiegare le risorse afferenti a più annualità del Fondo, al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Si conviene quanto segue:

Art.1

1. Il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d'intesa si impegnano a dare attuazione all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il "Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi", individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 2013-2014-2016-2017 e Fondo 2018, pari a € 6.526.232,54, assegnati alla Regione Puglia con i decreti richiamati nelle premesse.

Art.2

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano, per la realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli interventi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e finanze vigilano sull'attuazione del presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al presente protocollo sia utilizzata per i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell'articolo 45 della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di violazioni e/o inadempimenti degli obblighi assunti con la presente intesa.
3. La Regione Puglia si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il presente protocollo, ad attuarli, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attraverso l'utilizzo degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe iniziative nazionali e ad osservare il cronoprogramma riportato nelle schede allegate.

4. Art.3

1. Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto del 25 febbraio 2016, ritenuto che la quota complessiva ad essa spettante risulta di modesta entità e tale da non giustificare l'attivazione di una social card, assegna le risorse ad essa complessivamente spettanti per l'attuazione della misura di sviluppo economico, di seguito riportata quale parte integrante del presente accordo:

- a) **"Reddito Energetico Regionale"** - Stanziamento € 6.526.232,54



2. Per il progetto di cui al precedente comma 1, nella scheda allegata alla presente intesa, sono specificate, altresì, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata al progetto, le somme destinate ai costi di gestione, di assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Le somme destinate ai costi non possono comunque eccedere la percentuale del 3% della dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto e, qualora non utilizzati, verranno destinati alla misura a cui afferiscono.

Art.4

1. La Regione Puglia si impegna a trasmettere semestralmente un rendiconto complessivo sullo stato di attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando gli scostamenti rispetto al cronoprogramma del progetto. Per gli interventi aventi natura di incentivi alle imprese, che devono essere compatibili con la normativa dell'Unione Europea, la Regione Puglia si impegna ad alimentare la banca dati di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituita presso il Ministero dello sviluppo economico e denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. La Regione Puglia si impegna altresì a trasmettere, a conclusione del progetto, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione finale con rendicontazione dei risultati conseguiti.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con riferimento a ciascun singolo progetto e/o misura di cui all'articolo 4, la mancata assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo cronoprogramma, comporta una riduzione dello stanziamento assegnato al progetto e/o alla misura medesima, pari al 10%. Tale percentuale sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore semestre di ritardo oltre il termine sopra indicato. Decorso 24 mesi dalla data indicata nel cronoprogramma per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante, il progetto è interamente defanziato.
4. Le somme rese disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con le procedure di cui all'articolo 5.
5. Nel caso di integrale defanziamento del progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare alla regione Puglia per gli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono ridotte per l'importo corrispondente a quello assegnato al progetto defanziato. Le somme derivanti dai defanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello nazionale, a beneficio, comunque, dello sviluppo economico e/o della coesione sociale dei territori della regione Puglia.

Art.5

1. La Regione Puglia, acquisito il consenso espresso, anche attraverso scambio di note, da parte dei promotori degli interventi della presente intesa, può convenire di variare le percentuali di finanziamento del progetto di cui all'articolo 3 nonché di modificare e/o integrare il progetto previsto, la relativa dotazione finanziaria assegnata e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire il riutilizzo delle economie eventualmente maturate, sempre nel rispetto dell'ammontare complessivo della dotazione finanziaria assegnata al presente protocollo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Regione informa preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze ^{che sono}

12



chiamati ad esprimere il proprio parere vincolante, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la proposta si considera accettata.

Roma,

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PUGLIA

Allegato
Scheda Progetto Reddito Energetico Regionale

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 13 FOGLI

